



Assemblea degli Azionisti 2014

Parte Straordinaria: 9, 14 e 15 maggio (I, II e III conv.)

Parte Ordinaria: 9 e 15 maggio 2014 (I e II conv.)

Relazioni illustrative ex art. 125-ter del D.Lgs. n. 58/98

Ordine del giorno:

Parte Straordinaria

1. Modifiche Statutarie: introduzione nello Statuto sociale dell'art.18bis in materia di requisiti di onorabilità e connesse cause di ineleggibilità e decadenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, con conseguente modifica dell'art. 18.3. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013; Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2013.
2. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
3. Determinazione della durata del mandato del Consiglio di Amministrazione.
4. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
5. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
6. Determinazione dei compensi del Consiglio di Amministrazione.
7. Integrazione dei corrispettivi della società di revisione legale relativi all'esercizio 2012.
8. Limiti alla remunerazione degli Amministratori con deleghe ai sensi dell'art. 23-bis del D.L. n. 201/2011.
9. Relazione sulla Remunerazione: deliberazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/98.

Parte Straordinaria

Relazione dell’Azionista Ministero dell’Economia e delle Finanze sul punto 1 all’ordine del giorno della Parte Straordinaria

Modifiche Statutarie: introduzione nello Statuto sociale dell’art.18bis in materia di requisiti di onorabilità e connesse cause di ineleggibilità e decadenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, con conseguente modifica dell’art. 18.3. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

l’Azionista Ministero dell’Economia e delle Finanze, titolare di n. 174.626.554 azioni ordinarie pari al 30,204% circa del capitale sociale di Finmeccanica S.p.a., in data 14 marzo 2014 ha richiesto alla Società, ex art. 2367 codice civile, che l’Assemblea di Finmeccanica S.p.a. chiamata ad approvare il bilancio dell’esercizio 2013 ed a deliberare circa il conseguente rinnovo dell’organo amministrativo per scadenza del mandato venga convocata anche in sede straordinaria per discutere e deliberare circa l’introduzione nello Statuto sociale di una clausola in materia di requisiti di onorabilità e connesse cause di ineleggibilità e di decadenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione (art. 18bis) con una conseguente modifica dell’art. 18.3.

Di seguito si riporta la Relazione presentata dall’Azionista Ministero dell’Economia e delle Finanze ex art. 125-ter, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98.

“Relazione dell’azionista Ministero dell’Economia e delle Finanze illustrativa delle proposte di modifica statutaria formulate in occasione della richiesta di convocazione dell’Assemblea Straordinaria dei Soci di Finmeccanica S.p.a. ai sensi dell’art. 2367 cod. civ.

Introduzione nello Statuto sociale di una clausola in materia di requisiti di onorabilità e connesse cause di ineleggibilità e decadenza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, con conseguente ulteriore modifica dello Statuto.

Signori Azionisti,

l'azionista Ministero dell'Economia e delle Finanze richiede, ai sensi dell'art. 2367 cod. civ., che l'Assemblea di Finmeccanica S.p.a., chiamata ad approvare il bilancio dell'esercizio 2013 ed a deliberare circa il conseguente rinnovo dell'organo amministrativo per scadenza del mandato, venga convocata anche in sede straordinaria per discutere e deliberare in merito alla proposta di introdurre nello Statuto sociale un'apposita clausola in materia di requisiti di onorabilità e connesse cause di ineleggibilità e decadenza dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Tale richiesta è formulata in attuazione di quanto previsto dalla Direttiva emanata dal Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 24 giugno 2013 in ordine all'adozione di criteri e modalità per la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e di politiche per la remunerazione dei vertici aziendali delle società controllate direttamente o indirettamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

In particolare, la clausola statutaria di cui si propone l'adozione è volta a rafforzare i requisiti di onorabilità contemplati per gli amministratori di società con azioni quotate dal combinato disposto degli artt. 147-quinquies e 148, comma 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché dell'art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162.

A tal fine, la clausola proposta prevede, quali cause di ineleggibilità o decadenza per giusta causa, senza diritto al risarcimento dei danni, dalle funzioni di Amministratore della Società la pronuncia di una sentenza di condanna, anche non definitiva (cui è equiparata la sentenza che dispone l'applicazione della pena su richiesta delle parti), per taluno dei delitti previsti:

- a) dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, nonché di strumenti di pagamento;*
- b) dalle disposizioni penali di cui al titolo XI del libro V del codice civile (in materia di società e consorzi) e di cui al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare);*
- c) dalle norme che individuano i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero in materia tributaria; nonché*
- d) dall'art. 51, comma 3-bis del codice di procedura penale (che contempla varie forme di reati associativi) nonché dall'art. 73 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (che*

contempla il delitto di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope),

fatti salvi gli effetti della riabilitazione e i casi di estinzione del reato.

In base alla clausola statutaria proposta, inoltre:

- costituisce causa di ineleggibilità anche l'emissione di un decreto che disponga il giudizio ovvero che disponga il giudizio immediato per taluno dei delitti indicati nelle precedenti lettere a), b), c), d) senza che sia intervenuta una sentenza di proscioglimento anche non definitiva, nonché l'emissione di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale;*
- l'Amministratore che in pendenza di mandato dovesse ricevere la notifica di taluno dei provvedimenti indicati al precedente punto elenco è tenuto a darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione. Quest'ultimo verifica, entro i dieci giorni successivi alla conoscenza dell'emissione dei provvedimenti sopra indicati, l'effettiva ricorrenza delle ipotesi in questione. Nel caso in cui la verifica sia positiva, l'Amministratore decade dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento dei danni, salvo che il Consiglio di Amministrazione, entro il termine di cui sopra, proceda alla convocazione dell'Assemblea, da tenersi entro i successivi sessanta giorni, al fine di sottoporre a quest'ultima la proposta di permanenza in carica dell'Amministratore medesimo, motivando tale proposta sulla base di un preminente interesse della Società alla permanenza stessa. Se la verifica da parte del Consiglio di Amministrazione viene effettuata dopo la chiusura dell'esercizio sociale, la proposta dovrà essere sottoposta all'Assemblea convocata per l'approvazione del relativo bilancio, fermo restando il rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente. Nel caso in cui l'Assemblea non approvi la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore decade con effetto immediato dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento dei danni;*
- costituisce infine causa di decadenza automatica per giusta causa, senza diritto al risarcimento dei danni, dalla carica di Amministratore, con contestuale cessazione delle deleghe conferite, la sottoposizione dell'Amministratore Delegato (a) a una pena detentiva ovvero (b) a una misura cautelare, non più impugnabile, di custodia cautelare o di arresti domiciliari. Analoga decadenza si determina nel caso in cui l'Amministratore Delegato sia sottoposto ad altro tipo di misura cautelare personale il cui provvedimento non sia più impugnabile, qualora tale misura sia ritenuta da parte*

del Consiglio di Amministrazione tale da rendere impossibile lo svolgimento delle deleghe conferite;

- *il Consiglio di Amministrazione accerta la sussistenza delle situazioni sopra indicate, con riferimento a fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti esteri, sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.*

Si riporta quindi di seguito il testo della clausola che l'azionista Ministero dell'Economia e delle Finanze propone di introdurre in un apposito articolo dello Statuto sociale di Finmeccanica.

1. *Costituisce causa di ineleggibilità o decadenza per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di amministratore l'emissione a suo carico di una sentenza di condanna, anche non definitiva e fatti salvi gli effetti della riabilitazione, per taluno dei delitti previsti:*
 - a. *dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;*
 - b. *dal titolo XI del libro V del codice civile e dal Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;*
 - c. *dalle norme che individuano i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero in materia tributaria;*
 - d. *dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale nonché dall'articolo 73 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.*
2. *Costituisce altresì causa di ineleggibilità l'emissione del decreto che disponga il giudizio o del decreto che disponga il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), senza che sia intervenuta una sentenza di proscioglimento anche non definitiva, ovvero l'emissione di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale.*

3. *Gli amministratori che nel corso del mandato dovessero ricevere la notifica del decreto che dispone il giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), ovvero di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale devono darne immediata comunicazione all'organo di amministrazione, con obbligo di riservatezza. Il consiglio di amministrazione verifica, nella prima riunione utile e comunque entro i dieci giorni successivi alla conoscenza dell'emissione dei provvedimenti di cui al primo periodo, l'esistenza di una delle ipotesi ivi indicate.*

Nel caso in cui la verifica sia positiva, l'amministratore decade dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, salvo che il consiglio di amministrazione, entro il termine di dieci giorni di cui sopra, proceda alla convocazione dell'assemblea, da tenersi entro i successivi sessanta giorni, al fine di sottoporre a quest'ultima la proposta di permanenza in carica dell'amministratore medesimo, motivando tale proposta sulla base di un preminente interesse della società alla permanenza stessa. Se la verifica da parte del consiglio di amministrazione è effettuata dopo la chiusura dell'esercizio sociale, la proposta è sottoposta all'assemblea convocata per l'approvazione del relativo bilancio, fermo restando il rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente.

Nel caso in cui l'assemblea non approvi la proposta formulata dal consiglio di amministrazione, l'amministratore decade con effetto immediato dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni.

4. *Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi, l'amministratore delegato che sia sottoposto:*

a. ad una pena detentiva o

b. ad una misura cautelare di custodia cautelare o di arresti domiciliari, all'esito del procedimento di cui all'articolo 309 o all'articolo 311, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero dopo il decorso dei relativi termini di instaurazione, decade automaticamente per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalla carica di amministratore, con contestuale cessazione delle deleghe conferitegli.

Analoga decadenza si determina nel caso in cui l'amministratore delegato sia sottoposto ad altro tipo di misura cautelare personale il cui provvedimento non sia più impugnabile, qualora tale misura sia ritenuta da parte del consiglio di amministrazione tale da rendere impossibile lo svolgimento delle deleghe conferite.

5. *Ai fini del presente articolo, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata alla sentenza di condanna, salvo il caso di estinzione del reato.*
6. *Ai fini dell'applicazione del presente articolo, il consiglio di amministrazione accerta la sussistenza delle situazioni ivi previste, con riferimento a fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti esteri, sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.*

L'introduzione dell'articolo sopra indicato, da inserire nel nuovo art. 18bis, comporta la necessità di modificare anche il testo dell'art. 18.3, relativo al rinvio alla normativa vigente in relazione ai requisiti di onorabilità che devono essere posseduti dai candidati alla carica di Amministratore della Società, al fine di estendere tale rinvio ai nuovi requisiti statuari proposti con la presente Relazione.

Per quanto sopra, l'azionista Ministero dell'Economia e delle Finanze propone di approvare l'introduzione nello Statuto sociale della sopra indicata clausola, riflessa con gli opportuni adattamenti nel nuovo art. 18bis nel testo di seguito riportato, nonché la conseguente modifica dell'art. 18.3 anch'esso di seguito riportato con il raffronto tra il testo vigente e quello proposto, con evidenza delle relative modifiche.

Testo vigente	Testo proposto
Art. 18bis	
NON PRESENTE	18bis.1. Costituisce causa di ineleggibilità o decadenza per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di amministratore l'emissione a suo carico di una sentenza di condanna, anche non definitiva e fatti salvi gli effetti della riabilitazione, per taluno dei delitti previsti: a. dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria,

- mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;*
- b. dal titolo XI del libro V del codice civile e dal Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;*
 - c. dalle norme che individuano i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero in materia tributaria;*
 - d. dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale nonché dall'articolo 73 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.*

18bis.2.

Costituisce altresì causa di ineleggibilità l'emissione del decreto che dispone il giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui al precedente art. 18bis.1, lettere a), b), c) e d), senza che sia intervenuta una sentenza di proscioglimento anche non definitiva, ovvero l'emissione di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale.

18bis.3.

Gli amministratori che nel corso del mandato dovessero ricevere la notifica del decreto che dispone il giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui al precedente art. 18bis.1, lettere a), b), c) e d), ovvero di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale devono darne immediata comunicazione all'organo di amministrazione, con obbligo di riservatezza. Il consiglio di amministrazione verifica, nella prima riunione utile e comunque entro i dieci giorni successivi alla conoscenza dell'emissione dei provvedimenti di cui al primo periodo, l'esistenza di una delle ipotesi ivi indicate.

Nel caso in cui la verifica sia positiva,

l'amministratore decade dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, salvo che il consiglio di amministrazione, entro il termine di dieci giorni di cui sopra, proceda alla convocazione dell'assemblea, da tenersi entro i successivi sessanta giorni, al fine di sottoporre a quest'ultima la proposta di permanenza in carica dell'amministratore medesimo, motivando tale proposta sulla base di un preminente interesse della società alla permanenza stessa. Se la verifica da parte del consiglio di amministrazione è effettuata dopo la chiusura dell'esercizio sociale, la proposta è sottoposta all'assemblea convocata per l'approvazione del relativo bilancio, fermo restando il rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente.

Nel caso in cui l'assemblea non approvi la proposta formulata dal consiglio di amministrazione, l'amministratore decade con effetto immediato dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni.

18bis.4.

Fermo restando quanto sopra previsto dal presente art.18bis, l'amministratore delegato che sia sottoposto:

a. ad una pena detentiva o

b. ad una misura cautelare di custodia cautelare o di arresti domiciliari, all'esito del procedimento di cui all'articolo 309 o all'articolo 311, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero dopo il decorso dei relativi termini di instaurazione,

decade automaticamente per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalla carica di amministratore, con contestuale cessazione delle deleghe conferitegli.

Analoga decadenza si determina nel caso in cui l'amministratore delegato sia sottoposto ad altro tipo di misura cautelare personale il cui provvedimento non sia più impugnabile, qualora tale misura sia ritenuta da parte del consiglio di amministrazione tale da rendere impossibile lo svolgimento delle deleghe

	<p>conferite.</p> <p style="text-align: center;">18bis.5.</p> <p>Ai fini del presente art. 18bis, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata alla sentenza di condanna, salvo il caso di estinzione del reato.</p> <p style="text-align: center;">18bis.6.</p> <p>Ai fini dell'applicazione del presente art. 18bis, il consiglio di amministrazione accerta la sussistenza delle situazioni ivi previste, con riferimento a fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti esteri, sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.</p>
--	--

Testo vigente	Testo proposto
Art.18.3	
<p><i>Gli amministratori vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti e dal consiglio di amministrazione uscente, nelle quali i candidati dovranno essere numerati in ordine progressivo.</i></p> <p><i>Qualora il consiglio di amministrazione uscente presenti una propria lista, la stessa dovrà essere depositata presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea in prima convocazione e pubblicata dalla società almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea, sempre in prima convocazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.</i></p> <p><i>Le liste presentate dagli azionisti dovranno essere depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea in prima convocazione e pubblicate dalla Società almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea, sempre in prima convocazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.</i></p> <p><i>Ogni azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in</i></p>	<p><i>Gli amministratori vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti e dal consiglio di amministrazione uscente, nelle quali i candidati dovranno essere numerati in ordine progressivo.</i></p> <p><i>Qualora il consiglio di amministrazione uscente presenti una propria lista, la stessa dovrà essere depositata presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea in prima convocazione e pubblicata dalla società almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea, sempre in prima convocazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.</i></p> <p><i>Le liste presentate dagli azionisti dovranno essere depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea in prima convocazione e pubblicate dalla Società almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea, sempre in prima convocazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.</i></p> <p><i>Ogni azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in</i></p>

<p><i>una sola lista a pena di ineleggibilità.</i></p> <p><i>Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli od insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno l'1% delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria ovvero la misura minore che fosse prevista da disposizioni di legge o regolamentari, ove applicabili. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti devono depositare presso la sede sociale, nel termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società, l'apposita certificazione comprovante la titolarità del numero delle azioni rappresentate.</i></p> <p><i>Almeno due Amministratori devono possedere i requisiti di indipendenza così come stabiliti per i sindaci a norma di legge. Nelle liste sono espressamente individuati i candidati che sono in possesso dei citati requisiti di indipendenza. Tutti i candidati devono possedere altresì i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente. Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere candidati di genere diverso, secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, in modo da consentire una composizione del consiglio di amministrazione nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.</i></p> <p><i>Unitamente a ciascuna lista ed entro il termine previsto per il deposito delle liste stesse, dovranno depositarsi altresì le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche, incluso il possesso dei requisiti di indipendenza come richiesti dal presente statuto.</i></p> <p><i>Gli Amministratori nominati devono comunicare senza indugio alla Società l'eventuale perdita dei citati requisiti di indipendenza e onorabilità nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità o incompatibilità.</i></p>	<p><i>una sola lista a pena di ineleggibilità.</i></p> <p><i>Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli od insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno l'1% delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria ovvero la misura minore che fosse prevista da disposizioni di legge o regolamentari, ove applicabili. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti devono depositare presso la sede sociale, nel termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società, l'apposita certificazione comprovante la titolarità del numero delle azioni rappresentate.</i></p> <p><i>Almeno due Amministratori devono possedere i requisiti di indipendenza così come stabiliti per i sindaci a norma di legge. Nelle liste sono espressamente individuati i candidati che sono in possesso dei citati requisiti di indipendenza. Tutti i candidati devono possedere altresì i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente nonché dallo Statuto sociale.</i></p> <p><i>Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere candidati di genere diverso, secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, in modo da consentire una composizione del consiglio di amministrazione nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.</i></p> <p><i>Unitamente a ciascuna lista ed entro il termine previsto per il deposito delle liste stesse, dovranno depositarsi altresì le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche, incluso il possesso dei requisiti di indipendenza come richiesti dal presente statuto.</i></p> <p><i>Gli Amministratori nominati devono comunicare senza indugio alla Società l'eventuale perdita dei citati requisiti di indipendenza e onorabilità nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità o</i></p>
---	--

<p>Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.</p> <p>Alla elezione degli amministratori si procederà come segue:</p> <p>a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, i due terzi degli amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore;</p> <p>b) i restanti amministratori saranno tratti dalle altre liste; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno, due, tre e così via, secondo il numero progressivo degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.</p> <p>Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.</p> <p>Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.</p> <p>c) qualora, a seguito dell'applicazione della procedura sopra descritta, non risultasse nominato il numero minimo di Amministratori indipendenti statutariamente prescritto, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dalle liste, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine di ciascuno dei detti candidati; i candidati non in possesso dei requisiti di indipendenza con i quozienti più bassi tra i candidati tratti</p>	<p>incompatibilità.</p> <p>Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.</p> <p>Alla elezione degli amministratori si procederà come segue:</p> <p>a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, i due terzi degli amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore;</p> <p>b) i restanti amministratori saranno tratti dalle altre liste; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno, due, tre e così via, secondo il numero progressivo degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.</p> <p>Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.</p> <p>Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.</p> <p>c) qualora, a seguito dell'applicazione della procedura sopra descritta, non risultasse nominato il numero minimo di Amministratori indipendenti statutariamente prescritto, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dalle liste, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine di ciascuno dei detti candidati; i candidati non in possesso dei requisiti di indipendenza</p>
--	---

<p>da tutte le liste sono sostituiti, a partire dall'ultimo, dai candidati indipendenti eventualmente indicati nella stessa lista del candidato sostituito (seguendo l'ordine nel quale sono indicati). Se in tale lista non risultano altri candidati, la sostituzione di cui sopra viene effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge secondo quanto previsto al successivo art. 18.4. Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di Amministratori ovvero, in subordine, il candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il minor numero di voti ovvero, in caso di parità di voti, il candidato che ottenga meno voti da parte dell'Assemblea in un'apposita votazione; c-bis) qualora l'applicazione della procedura di cui alle lettere a) e b) non consenta il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dalle liste, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine di ciascuno dei detti candidati; il candidato del genere più rappresentato con il quoziente più basso tra i candidati tratti da tutte le liste è sostituito, fermo il rispetto del numero minimo di Amministratori indipendenti, dall'appartenente al genere meno rappresentato eventualmente indicato (con il numero d'ordine successivo più alto) nella stessa lista del candidato sostituito, altrimenti da soggetti nominati secondo la procedura di cui al successivo art. 18.4. Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di Amministratori ovvero, in subordine, il candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il minor numero di voti ovvero, in caso di parità di voti, il candidato che ottenga meno voti da parte dell'Assemblea in un'apposita votazione.</p>	<p>con i quozienti più bassi tra i candidati tratti da tutte le liste sono sostituiti, a partire dall'ultimo, dai candidati indipendenti eventualmente indicati nella stessa lista del candidato sostituito (seguendo l'ordine nel quale sono indicati). Se in tale lista non risultano altri candidati, la sostituzione di cui sopra viene effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge secondo quanto previsto al successivo art. 18.4. Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di Amministratori ovvero, in subordine, il candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il minor numero di voti ovvero, in caso di parità di voti, il candidato che ottenga meno voti da parte dell'Assemblea in un'apposita votazione; c-bis) qualora l'applicazione della procedura di cui alle lettere a) e b) non consenta il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dalle liste, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine di ciascuno dei detti candidati; il candidato del genere più rappresentato con il quoziente più basso tra i candidati tratti da tutte le liste è sostituito, fermo il rispetto del numero minimo di Amministratori indipendenti, dall'appartenente al genere meno rappresentato eventualmente indicato (con il numero d'ordine successivo più alto) nella stessa lista del candidato sostituito, altrimenti da soggetti nominati secondo la procedura di cui al successivo art. 18.4. Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di Amministratori ovvero, in subordine, il candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il minor numero di voti ovvero, in caso di parità di voti, il candidato che ottenga meno voti da parte dell'Assemblea in un'apposita votazione.</p>
--	---

Tutto ciò premesso, l'azionista Ministero dell'Economia e delle Finanze sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

“L’Assemblea Straordinaria degli Azionisti della “Finmeccanica – Società per azioni”

- preso atto della richiesta presentata ex art. 2367 codice civile dall’Azionista Ministero dell’Economia e delle Finanze e della relativa Relazione predisposta ai sensi dell’art. 125-ter, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98;

delibera

- di approvare la proposta di modificare lo Statuto sociale mediante l’introduzione del nuovo art.18bis e la conseguente modifica dell’art. 18.3, nel testo indicato nella citata Relazione ex art. 125-ter del D.Lgs. n. 58/98 dall’Azionista Ministero dell’Economia e delle Finanze da riportare testualmente nella verbalizzazione della presente delibera”.

Le modifiche statutarie proposte non attribuiscono il diritto di recesso in capo ai Soci che non dovessero concorrere alla relativa approvazione, non integrando gli estremi di alcuna delle fattispecie di recesso individuate dall’art. 2437 c.c.

L’azionista Ministero dell’Economia e delle Finanze, nel presentare tale proposta, invita il Consiglio di Amministrazione della Società a formulare l’ordine del giorno dell’Assemblea chiamata ad approvare il bilancio dell’esercizio 2013 in modo tale che l’argomento di parte straordinaria di cui alla presente Relazione venga trattato prima di quello di parte ordinaria concernente il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

In tale ambito, si ritiene che la presente proposta venga evidenziata anche in relazione al processo di presentazione delle liste per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, al fine di consentire ai soci di valutare le conseguenze in termini di eleggibilità e di decadenza derivanti dalla eventuale approvazione della stessa clausola statutaria.

Qualora le modifiche statutarie sopra indicate dovessero essere approvate da parte dell’Assemblea, l’azionista Ministero dell’Economia e delle Finanze invita altresì il Consiglio di Amministrazione della Società ad adeguare le policy di Gruppo ai medesimi principi, secondo le modalità ritenute più idonee.”.

Parte Ordinaria

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 1 all'ordine del giorno della Parte Ordinaria

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013; Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2013.

Signori Azionisti,

il bilancio dell'esercizio 2013, che sottoponiamo alla Vostra approvazione, chiude con una perdita di Euro 355.418.120,05 che Vi proponiamo di coprire attraverso l'utilizzo di riserve disponibili, come di seguito indicato:

- quanto a Euro 265.055.593,74 attraverso l'integrale utilizzo della riserva avanzo di fusione;
- quanto a Euro 90.362.526,31 attraverso l'utilizzo della riserva utili a nuovo.

Alla luce di quanto premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della “FINMECCANICA - Società per azioni”:

- vista la relazione del Consiglio di Amministrazione;
- vista la relazione del Collegio Sindacale;
- presa visione del bilancio al 31 dicembre 2013;
- preso atto della relazione della KPMG SpA

delibera

- di approvare la relazione del Consiglio di Amministrazione e il bilancio al 31 dicembre 2013;
- di approvare la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione di coprire la perdita relativa all'esercizio 2013 di Euro 355.418.120,05 attraverso l'integrale utilizzo della riserva avanzo di fusione per Euro 265.055.593,74 e l'utilizzo della riserva utili a nuovo per Euro 90.362.526,31.”.

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 2 all'ordine del giorno della Parte Ordinaria

Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2013 scade il mandato triennale conferito al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea del 4 maggio 2011.

Al fine di procedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione occorre provvedere preliminarmente alla determinazione del numero dei suoi componenti.

A tale riguardo si rammenta che, secondo quanto disposto dall'art. 18.1 dello Statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione deve essere composto da un numero di membri non inferiore ad otto e non superiore a dodici, essendo rimesso all'Assemblea di determinarne il numero entro tali limiti.

Il Consiglio di Amministrazione in scadenza si astiene dal formulare specifiche proposte sul presente punto all'ordine del giorno (così come riguardo ai successivi argomenti connessi alla nomina del Consiglio di Amministrazione ed alla determinazione dei compensi) ed invita pertanto l'Assemblea a determinare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti, entro i limiti statutariamente previsti.

Alla luce di quanto raccomandato dal Codice di Autodisciplina delle società quotate, al quale Finmeccanica aderisce, il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle indicazioni espresse dal Comitato per le Nomine e tenuto conto degli esiti del processo di autovalutazione svolto, ha formulato agli Azionisti i propri orientamenti sulla composizione del Consiglio di Amministrazione di prossima nomina per i quali si rinvia al documento "Orientamenti del Consiglio di Finmeccanica agli Azionisti sulla composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione" allegato alle presenti Relazioni.

Relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto 3 all'ordine del giorno della Parte Ordinaria

Determinazione della durata del mandato del Consiglio di Amministrazione.

Signori Azionisti,

l'art. 18.2 dello Statuto sociale prevede che il Consiglio di Amministrazione sia nominato per un periodo non superiore a tre esercizi e che gli Amministratori siano rieleggibili a norma dell'art. 2383 codice civile.

In relazione a quanto sopra si invita l'Assemblea a determinare la durata del mandato del Consiglio di Amministrazione sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti, entro il previsto limite di tre esercizi.

Relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto 4 all'ordine del giorno della Parte Ordinaria

Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Signori Azionisti,

siete chiamati a procedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, in quanto il mandato conferito all'attuale organo amministrativo scade con l'approvazione assembleare del bilancio relativo all'esercizio 2013.

Si rammenta che i componenti del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall'Assemblea – ai sensi dell'articolo 18.3 dello Statuto sociale – secondo il meccanismo del voto di lista e pertanto sulla base di liste presentate dagli Azionisti e dal Consiglio di Amministrazione uscente, nelle quali i candidati devono essere numerati in ordine progressivo.

A tale riguardo, il Consiglio di Amministrazione uscente ha ritenuto di astenersi dal presentare una propria lista di candidati.

Quanto alle modalità di presentazione, deposito e pubblicazione delle liste predisposte dagli Azionisti, si rinvia a quanto previsto all'art. 18.3 dello Statuto sociale.

In particolare si rammenta al riguardo quanto segue.

Il diritto di presentare le liste è riconosciuto esclusivamente a quegli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, rappresentino almeno l'1% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.

Ogni Azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Lo Statuto sociale prevede che almeno due Amministratori debbano possedere i requisiti di indipendenza così come stabiliti per i Sindaci a norma di legge (art. 148, comma 3, D.Lgs. n. 58/98).

Si rammenta che tutti i candidati devono possedere altresì i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente.

Inoltre, le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere candidati di genere diverso al fine di garantire l'equilibrio fra i generi previsto dalla normativa vigente. In particolare, per il prossimo mandato, almeno un quinto degli Amministratori dovrà essere eletto tra quelli del genere meno rappresentato; nel caso in cui, in considerazione del numero complessivo dei componenti del Consiglio di Amministrazione stabilito dall'Assemblea, il numero di componenti del genere meno rappresentato da eleggere risulti un numero frazionario, quest'ultimo sarà arrotondato all'unità superiore.

In considerazione del fatto che il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione potrà essere determinato dall'Assemblea fino ad un massimo di dodici e che, in caso di cessazione anticipata degli Amministratori dalla carica, vige il particolare sistema di cooptazione previsto dall'art. 18.4 dello Statuto sociale (che prevede preliminarmente il subentro dei candidati non eletti tratti dalla medesima lista di appartenenza degli Amministratori cessati), si segnala l'opportunità che gli Azionisti inseriscano nelle liste un adeguato numero di candidati.

Le liste presentate a cura degli Azionisti devono essere depositate, con le modalità indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione fissata per il 9 maggio 2014 (e pertanto entro il 14 aprile 2014), corredate dalle informazioni relative agli Azionisti che le hanno presentate, inclusa l'indicazione della percentuale del capitale sociale complessivamente detenuta dagli stessi, e dalla seguente documentazione:

- a) una dichiarazione con la quale l'interessato accetta la propria candidatura ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale (incluso l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza di cui

all'art. 18.3 dello Statuto e il possesso dei requisiti di onorabilità previsti in capo agli Amministratori di società quotate dal Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162, ai sensi degli artt. 147-*quinquies* e 148 del D.Lgs. n. 58/98), nonché l'eventuale idoneità a qualificarsi "indipendente" ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate, al quale Finmeccanica aderisce; si invitano al riguardo gli Azionisti a segnalare anche nell'elenco dei candidati coloro i quali siano in possesso dei citati requisiti di indipendenza di cui allo Statuto sociale e al Codice di Autodisciplina;

- b) un "curriculum vitae" contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; si invitano altresì gli Azionisti ad indicare per ciascun candidato gli incarichi di amministratore e sindaco ricoperti in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie e assicurative o di rilevanti dimensioni;
- c) una dichiarazione dei Soci, diversi da quelli che anche congiuntamente detengono una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, che attesti l'assenza dei rapporti di collegamento anche indiretti con questi ultimi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 147-*ter*, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98 e dall'art. 144-*quinquies* del Reg. Consob n. 11971/99; circa i contenuti di quest'ultima dichiarazione si richiama l'attenzione dei Signori Soci alle raccomandazioni di cui alla Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

La titolarità della quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore degli Azionisti nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. Gli Azionisti dovranno depositare presso la sede sociale, con le modalità previste per il deposito delle liste, la certificazione comprovante la titolarità del numero di azioni rappresentate, anche successivamente al deposito della lista purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società (e pertanto entro il 18 aprile 2014).

Con riguardo agli orientamenti del Consiglio di Amministrazione in merito al presente punto all'ordine del giorno, si rinvia al documento "Orientamenti del Consiglio di Finmeccanica agli Azionisti sulla composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione" allegato alle presenti Relazioni.

Si richiama l'attenzione dei Signori Azionisti, che intendessero presentare una lista di candidati alla carica di Amministratore, sull'argomento all'ordine del giorno della parte straordinaria – inserito su richiesta dell'Azionista Ministero dell'Economia e delle Finanze presentata con lettera del 14 marzo 2014 ai sensi dell'art. 2367 codice civile - relativo all'introduzione nello Statuto sociale di una clausola in materia di requisiti di onorabilità e connesse cause di ineleggibilità e decadenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione (art. 18bis) con una conseguente modifica dell'art. 18.3, come meglio illustrato nella Relazione illustrativa ex art. 125-ter del D.Lgs. n. 58/98 sul relativo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria.

Al riguardo i Signori Azionisti sono invitati a considerare, al momento della predisposizione delle liste dei candidati alla carica di Amministratore, gli ulteriori requisiti previsti da tale proposta in caso di approvazione delle citate modifiche statutarie.

Quanto al meccanismo di nomina degli Amministratori eletti mediante voto di lista, si rinvia a quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea e all'art. 18.3 dello Statuto sociale che dispone in particolare quanto segue:

- ogni avente diritto al voto può votare in Assemblea una sola lista;
- dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli Azionisti verranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due terzi degli Amministratori da eleggere (con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore);
- i restanti Amministratori verranno tratti dalle altre liste con le modalità previste dall'articolo 18.3 lettera b).

Al fine di garantire che, al termine del procedimento di nomina di cui all'art. 18.3 dello Statuto, il Consiglio risulti composto da almeno due Amministratori indipendenti di cui all'art. 18.3 dello Statuto e da almeno un quinto di Amministratori del genere meno rappresentato, le lettere c) e c-bis) del citato art. 18.3 prevedono uno specifico meccanismo di scorrimento (per il quale si rinvia all'avviso di convocazione dell'Assemblea) all'interno di un'unica graduatoria decrescente formata, tra i candidati di tutte le liste, secondo il sistema di quozienti indicato nella lettera b) del medesimo articolo 18.3. Qualora tale meccanismo non dia esito positivo, l'Assemblea delibera con le

maggioranze di legge in modo da assicurare comunque la presenza del numero necessario di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 18.3 dello Statuto sociale nonché il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra generi.

In relazione a quanto sopra, gli Azionisti sono invitati a votare in Assemblea per una delle liste di candidati alla carica di Amministratore tra quelle presentate, depositate e pubblicate nel rispetto di quanto sopra previsto.

Si fa presente infine che per la nomina degli Amministratori per qualsiasi ragione non eletti con i procedimenti sopra indicati, l'Assemblea, ai sensi dell'art. 18.4 dello Statuto sociale, delibera con le maggioranze di legge, in modo da assicurare comunque il rispetto dei criteri sopra menzionati.

Relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto 5 all'ordine del giorno della Parte Ordinaria

Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Signori Azionisti,

all'Assemblea compete la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; l'art. 19.1 dello Statuto sociale dispone infatti che il Consiglio di Amministrazione elegga tra i propri membri il Presidente solo qualora l'Assemblea non abbia provveduto al riguardo.

Si invita pertanto l'Assemblea a nominare, tra i componenti eletti all'esito delle votazioni di cui al precedente punto all'ordine del giorno, il Presidente del Consiglio di Amministrazione sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti.

Con riguardo agli orientamenti del Consiglio di Amministrazione in merito al presente punto all'ordine del giorno, si rinvia al documento "Orientamenti del Consiglio di Finmeccanica agli Azionisti sulla composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione" allegato alle presenti Relazioni.

Relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto 6 all'ordine del giorno della Parte Ordinaria

Determinazione dei compensi del Consiglio di Amministrazione

Signori Azionisti,

l'art. 27.1 dello Statuto sociale dispone che al Presidente e agli altri membri del Consiglio di Amministrazione spetti, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, un compenso determinato dall'Assemblea ordinaria e che la relativa deliberazione rimanga valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione assembleare.

Si rammenta al riguardo che l'Assemblea ordinaria del 4 maggio 2011 ha determinato il compenso del Consiglio di Amministrazione, ora giunto a scadenza, nei termini seguenti: Euro 90.000,00 lordi annui per il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Euro 60.000,00 lordi annui per ciascuno degli altri Consiglieri.

In relazione a quanto sopra si invita l'Assemblea a determinare il compenso spettante al Presidente e agli altri membri del Consiglio di Amministrazione sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti.

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 7 all'ordine del giorno della Parte Ordinaria

Integrazione dei corrispettivi della società di revisione legale relativi all'esercizio 2012.

Signori Azionisti,

il Collegio Sindacale, su apposita istanza della società di revisione legale KPMG S.p.A., ha richiesto al Consiglio di Amministrazione di inserire nell'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria uno specifico punto avente ad oggetto l'integrazione dei corrispettivi della società di revisione legale relativi all'esercizio 2012.

Al riguardo, è sottoposta all'Assemblea degli Azionisti la proposta motivata del Collegio Sindacale, cui il Consiglio di Amministrazione rinvia, pubblicata nei termini e con le modalità di legge all'interno della sezione "Assemblea 2014" del sito internet della Società (www.finmeccanica.com).

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 8 all'ordine del giorno della Parte Ordinaria

Limiti alla remunerazione degli Amministratori con deleghe ai sensi dell'art. 23-bis del D.L. n. 201/2011.

I commi 5-*quater*, 5-*quinquies* e 5-*sexies* dell'articolo 23-*bis* del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011, e successivamente novellato dall'art. 84-*ter* del D.L. 69/2013, convertito con modificazioni dalla L. 98/2013, hanno introdotto nel nostro ordinamento una disciplina speciale in materia di limiti alla remunerazione degli Amministratori con deleghe delle società direttamente ed indirettamente controllate dalle Pubbliche Amministrazioni.

Il testo delle citate disposizioni è di seguito trascritto.

*Art. 5-*quater*: “Nelle Società direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che emettono esclusivamente strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati nei mercati regolamentati nonché nelle società dalle stesse controllate, il compenso di cui all'articolo 2389, terzo comma, del codice civile per l'amministratore delegato ed il presidente del consiglio di amministrazione non può essere stabilito e corrisposto in misura superiore al 75 per cento del trattamento economico complessivo a qualsiasi titolo determinato, compreso quello per eventuali rapporti di lavoro con la medesima società, nel corso del mandato antecedente al rinnovo”.*

*Art. 5-*quinquies* “Nelle Società direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che emettono titoli azionari quotati nei mercati regolamentati, in sede di rinnovo degli organi di amministrazione è sottoposta all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti una proposta in materia di remunerazione degli Amministratori con deleghe di dette Società e delle loro controllate, conforme ai criteri di cui al comma 5-*quater*. In tale sede, l'azionista di controllo pubblico è tenuto ad esprimere assenso alla proposta di cui al primo periodo”.*

*Art. 5-*sexies* “Le disposizioni di cui ai commi 5-*quater* e 5-*quinquies* si applicano limitatamente al primo rinnovo dei Consigli di Amministrazione successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione ovvero, qualora si sia già provveduto al rinnovo, ai compensi ancora da determinare ovvero da determinare in via definitiva. Le disposizioni di cui ai commi 5-*quater* e 5-*quinquies* non si applicano qualora nei dodici*

mesi antecedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione siano state adottate riduzioni dei compensi dell'Amministratore Delegato o del Presidente del Consiglio di Amministrazione almeno pari a quelle previste nei medesimi commi".

L'Assemblea di Finmeccanica convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2013, come previsto dal relativo ordine del giorno, provvederà alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione il quale, ai sensi dell'art. 2381, comma 2, del codice civile e dell'art. 25.2 dello Statuto sociale, può delegare parte delle proprie attribuzioni e dei propri poteri al Presidente e/o ad altri suoi membri nonché nominare un Amministratore Delegato.

Pertanto, ai sensi delle citate disposizioni, la Società è tenuta a sottoporre all'Assemblea chiamata a deliberare in merito al rinnovo del proprio Consiglio di Amministrazione una proposta in materia di remunerazione degli Amministratori con deleghe della stessa Finmeccanica e delle sue controllate in conformità alle norme sopra trascritte.

Con riferimento al contenuto normativo delle suddette disposizioni, si riportano di seguito gli elementi più significativi che possono avere rilevanza ai fini della relativa applicazione:

- gli obblighi di cui sopra, con riferimento ai compensi da erogare agli Amministratori con deleghe ("amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello Statuto sociale" ai sensi dell'art. 2389, comma 3, del codice civile), trovano applicazione *una tantum*, cioè limitatamente al primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo al 21 agosto 2013 (data di entrata in vigore della L. 98/2013 che ha convertito con modificazioni il D.L. 69/2013) e, per il caso di società con azioni quotate e delle relative controllate, dalla data della delibera della assemblea della società controllante quotata ovvero, qualora si sia già provveduto al rinnovo, ai compensi ancora da determinare ovvero da determinare in via definitiva, in coerenza con le deliberazioni assembleari assunte in proposito e nel rispetto delle finalità e dei vincoli stabiliti dalla normativa;
- l'azionista di controllo pubblico è tenuto ad esprimere assenso alla proposta conforme ai criteri sopra enunciati, in materia di remunerazione degli Amministratori con deleghe, sottoposta all'Assemblea degli Azionisti in sede di rinnovo degli organi di amministrazione;
- le società controllate da Finmeccanica a loro volta emittenti titoli azionari quotati nei mercati regolamentati sono direttamente ed autonomamente destinatarie

dell'obbligo di applicazione della disciplina, anche nei confronti delle rispettive controllate;

- l'applicazione della disciplina è limitata alle società di diritto italiano;
- qualora siano state adottate riduzioni dei compensi nei termini stabiliti dalla richiamata disciplina, si applicherà l'esenzione di cui al comma 5-*sexies* sopra riportato; nel qual caso la base di riferimento per il calcolo del limite del 75 per cento dei compensi da stabilire e corrispondere per gli Amministratori con deleghe è costituita non già dall'attuale trattamento economico complessivo bensì da quello in essere precedentemente al dodicesimo mese anteriore all'entrata in vigore delle citate disposizioni.

La proposta sottoposta alla Vostra approvazione, in conformità alla citata disciplina, riguarda dunque il recepimento del principio – applicabile a Finmeccanica S.p.a. e alle sue controllate di diritto italiano non direttamente destinatarie della disciplina – per cui il compenso di cui all'art. 2389, terzo comma, del codice civile, non potrà essere stabilito e corrisposto, ai sensi delle citate disposizioni, in misura superiore al 75 per cento del trattamento economico complessivo a qualsiasi titolo determinato, compreso quello per eventuali rapporti di lavoro con la medesima società, assumendo come riferimento il trattamento economico complessivo massimo potenzialmente erogabile in relazione alle varie componenti di remunerazione previste nelle deliberazioni e/o contratti di riferimento.

In caso di approvazione della presente proposta, il Consiglio di Amministrazione di Finmeccanica procederà all'attuazione della delibera assembleare con riferimento alla Società e, nell'ambito dell'esercizio delle prerogative connesse all'attività di direzione e coordinamento, alle controllate interessate come sopra specificato.

Tutto quanto premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente delibera:

“L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di “Finmeccanica – Società per azioni”

- visto l'art. 23-*bis*, commi 5-*quater*, 5-*quinquies* e 5-*sexies*, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011, come modificato dal D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni dalla L. n. 98/2013;
- preso atto della Relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-*ter*, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98 e della relativa proposta di deliberazione

delibera

- di approvare il recepimento e la conseguente applicazione delle disposizioni di cui all'art. 23-*bis*, commi 5-*quater*, 5-*quinquies* e 5-*sexies* del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011, come modificato dal D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni dalla L. n. 98/2013.”.

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 9 all'ordine del giorno della Parte Ordinaria

Relazione sulla Remunerazione: deliberazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/98.

Signori Azionisti,

ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/98 siete chiamati ad esprimere, con deliberazione non vincolante, il Vostro voto sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione di cui all'art. 123-ter, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98, oggetto di pubblicazione nei termini e con le modalità di legge, che illustra la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti gli organi di Amministrazione, dei Direttori Generali e degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

Alla luce di quanto premesso, si sottopone all'Assemblea in sede ordinaria la seguente proposta di deliberazione non vincolante sul nono punto all'ordine del giorno:

“L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di “Finmeccanica – Società per azioni”

- visti gli artt. 123-ter del D.Lgs. n. 58/98 e 84-quater del Reg. Consob n. 11971/99;
- preso atto della Relazione sulla Remunerazione approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 19 marzo 2014, predisposta ai sensi degli artt. 123-ter del D.Lgs. n. 58/98 e 84-quater del Reg. Consob n. 11971/99 ed in conformità alle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina delle società quotate, al quale la Società aderisce, nonché pubblicata entro il termine di 21 giorni antecedenti la data di prima convocazione dell'Assemblea chiamata all'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2013;
- esaminata in particolare la prima sezione della suddetta Relazione, che illustra la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti gli organi di Amministrazione, dei Direttori Generali e degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica;
- tenuto conto della natura non vincolante della presente delibera, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/98

delibera

di esprimere parere favorevole in merito alla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione predisposta e approvata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi degli artt. 123-*ter* del D.Lgs. n. 58/98 e 84-*quater* del Reg. Consob n. 11971/99.”.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Giovanni De Gennaro)

ORIENTAMENTI DEL CONSIGLIO DI FINMECCANICA AGLI AZIONISTI SULLA COMPOSIZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(formulati nella riunione del 19 marzo 2014)

In ottemperanza alle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina il Consiglio di Amministrazione di Finmeccanica, tenuto conto del parere del Comitato per le Nomine e degli esiti dell'autovalutazione svolta, in vista dell'Assemblea (9, 14, 15 maggio 2014) chiamata, tra l'altro, alla nomina dei nuovi Amministratori, esprime agli Azionisti i propri orientamenti sulle figure professionali la cui presenza in Consiglio è ritenuta opportuna.

Nel considerare funzionale all'assolvimento dei propri compiti l'attuale numero di Amministratori, dovendo gli stessi concorrere alla composizione dei previsti Comitati e altresì garantire una adeguata rappresentanza degli Azionisti di minoranza, il Consiglio ritiene che:

- **il Presidente:**

- debba essere autorevole, di riconosciuta affidabilità per le istituzioni, preferibilmente indipendente al momento della prima nomina e, comunque, di garanzia per tutti gli Azionisti;
- debba avere esperienze di primario livello istituzionale, ovvero di guida di Consigli di Amministrazione di società quotate o di rilevante complessità;
- debba essere un Amministratore non esecutivo.

- **l'Amministratore Esecutivo:**

- debba essere dotato di ampie deleghe di gestione ed esercitare la funzione di capo azienda;
- debba avere precedenti esperienze di gestione in società quotate o di dimensione, complessità e internazionalità paragonabili a Finmeccanica;
- debba conoscere il *business* di Finmeccanica o altri *business* affini.

- **gli altri Amministratori:**

- debbano essere tutti non esecutivi e prevalentemente indipendenti dal *management* e dagli Azionisti, ai sensi di legge e del Codice di Autodisciplina;

- debbano essere dotati di specifica professionalità e debbano essere selezionati tra
 - *manager* che abbiano ricoperto ruoli di vertice con responsabilità di gestione aziendale ovvero nei settori finanziario e di controllo di gestione in società complesse con significative presenze internazionali.
 - esperti dei settori aerospazio difesa sicurezza, di *risk management* e di diritto commerciale e societario, anche a livello internazionale.

Assicurando la complementarietà di competenze ed estrazione professionale, per garantire l'approfondimento di tutti i temi all'ordine del giorno e per consentire un'adeguata costituzione dei comitati consiliari, il Consiglio ritiene che gli Amministratori debbano garantire la piena disponibilità a partecipare alle riunioni consiliari e alle riunioni dei Comitati, oltre che a partecipare a riunioni informali con gli altri Consiglieri.

Infine, il Consiglio si esprime favorevolmente sull'opportunità di assicurare l'equilibrio tra generi e la diversificazione tra le fasce di età degli Amministratori.